



Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE**

**“GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI VICENZA”**

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ----- del-----

Entrato in vigore il -----

TITOLO 1

GENERALITÀ

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento, Obiettivi ed Istituzione dell'Organizzazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, di seguito denominato Gruppo Provinciale;
2. Il presente Regolamento integra lo Statuto e stabilisce le norme di comportamento per tutti gli iscritti. In caso di contraddizione tra Statuto e Regolamento, prevale lo Statuto;
3. Il Gruppo Provinciale è stato istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°. _____ del _____ ed ha sede legale in Vicenza, contrà Gazzolle n. 1; la sede operativa verrà individuata e assegnata con provvedimento Dirigenziale.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Gruppo Provinciale, nonché alla normativa Regionale e Nazionale vigenti in materia di Protezione Civile;
5. La Provincia, congiuntamente con il Direttivo del Gruppo Provinciale, individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione al Gruppo Provinciale stesso;
6. Il Gruppo Provinciale deve essere iscritto all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 35 comma 3, D.Lgs 1/2018.

Articolo 2 – Attività del Gruppo Provinciale

1. Il Gruppo Provinciale opera avvalendosi delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti per le attività di Protezione Civile previste all'art. 2, D.Lgs 1/2018, affiancando e coadiuvando la Provincia di Vicenza;
2. Gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di volontariato di Protezione Civile con impegno, lealtà, probità, onestà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e totale gratuità; essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità indicate al presente articolo;
3. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti ed i comportamenti contrastanti con il presente Regolamento e/o con lo Statuto del Gruppo Provinciale potranno comportare sanzioni disciplinari, che possono arrivare fino all'espulsione dall'Organizzazione; sanzioni che il Coordinatore dovrà applicare secondo le modalità stabilite all'art. 18 del presente Regolamento.

TITOLO 2

PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Requisiti di ammissione

1. L'ammissione al Gruppo Provinciale è subordinata alla presentazione di apposita istanza indirizzata al Consiglio Direttivo, come da modello predisposto dallo stesso, nella quale il candidato dichiara:
 - a) Di avere raggiunto la maggiore età;
 - b) Di essere cittadino Italiano, ovvero cittadino di uno Stato dell'Unione Europea con pieno diritto alla permanenza stabile sul territorio Nazionale;
 - c) Di possedere la piena padronanza della lingua Italiana, indispensabile per la corretta comprensione delle istruzioni e la proficua esecuzione dei servizi assegnati al Gruppo Provinciale;
 - d) Di risiedere o di avere stabile dimora all'interno del territorio della provincia di Vicenza
 - e) Di essere in possesso dei requisiti di integrità morale e civile sotesi al servizio in Protezione Civile;
 - f) Di non avere a subito condanne penali per reati predatori e/o contro il patrimonio e/o contro la persona;
 - g) Di non essere colpiti da interdizione dai pubblici uffici all'atto della presentazione della domanda;
 - h) Qualora fosse sottoposto a procedimento penale per reati predatori, contro la persona o il patrimonio, o che comportassero l'interdizione dai pubblici uffici, deve farne menzione dandone spiegazione;
 - i) Di non essere destinatario di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
 - j) Di essere informato ed accettare, ai sensi del Regolamento UE n°. 2016/679 – GDPR in materia di trattamento dei dati personali e privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, corredata da copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 - k) Di essere in possesso dei requisiti medici indispensabili alla corretta esecuzione dei compiti assegnati ai Volontari del Gruppo Provinciale. La sussistenza dei requisiti dovrà essere successivamente comprovata tramite certificazione medica.
2. Il Coordinatore comunica tempestivamente al candidato l'accoglimento della domanda e l'inizio del periodo di prova obbligatorio di 6 mesi in qualità di Aspirante Volontario, ovvero gli eventuali motivi che ostano

- all'accoglimento della stessa;
3. Nel corso del periodo di prova verrà valutata l'attitudine dell'Aspirante Volontario relativamente alle caratteristiche di cui all'art. 16 comma 5, che sono parte integrante dei requisiti di permanenza;
 4. Al termine del periodo di prova di cui al precedente art. 3 comma 2, il Coordinatore, sentito il Consiglio Direttivo, comunicherà all'interessato a seconda della valutazione:
 - a) La nomina a Volontario Effettivo;
 - b) Il prolungamento del periodo di prova per ulteriori sei mesi;
 - c) La non-idoneità all'attività di Volontario di Protezione Civile all'interno del Gruppo Provinciale.

Articolo 4 – Cause di esclusione

1. I Volontari aderenti perdono definitivamente tale qualifica per:
 - a) mancato superamento del periodo di prova;
 - b) l'assenza o la perdita dei requisiti autocertificati con la domanda di adesione;
 - c) dimissioni volontarie;
 - d) sopraggiunta inidoneità fisica allo svolgimento di servizi propri del Volontariato Organizzato di Protezione Civile (in seguito V.O.P.C.);
 - e) l'assenza ingiustificata dalle attività per un periodo superiore ai sei mesi;
 - f) comportamento contrastante con gli scopi statutari,
 - g) aver subito condanna penale per reati predatori e/o contro il patrimonio e/o contro la persona;
 - h) essere stato colpito da interdizione dai pubblici uffici;
 - i) ripetute violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
 - j) a seguito di espulsione disciplinare ai sensi del successivo art. 18.
2. La mancata ammissione o l'esclusione di un aderente sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base di specifica valutazione motivata, e devono essere comunicate per iscritto all'aderente dal Coordinatore; è concessa all'aderente la facoltà di replica al provvedimento entro 15 giorni dalla comunicazione.
3. Avverso al provvedimento di esclusione è data facoltà all'aderente di presentare ricorso al medesimo Consiglio Direttivo presentando una memoria difensiva, che dovrà essere discussa in una specifica seduta straordinaria, al termine della quale verrà espressa una decisione definitiva ed inappellabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18 comma 11.
4. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario del Gruppo Provinciale, per recesso volontario o per i casi indicati, a seguito di formale diffida, dovranno essere restituiti i Dispositivi di Protezione Individuale (in seguito D.P.I.) e quant'altro sia stato consegnato in comodato d'uso al Volontario nell'arco del suo periodo di servizio.
5. Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto al Coordinatore.

TITOLO 3

ORGANI SOCIALI

Articolo 5 – Organi Sociali del Gruppo Provinciale

1. Gli organi del Gruppo Provinciale sono:
 - a) Il Coordinatore del Gruppo Provinciale;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Assemblea degli aderenti.

Articolo 6 – Il Coordinatore del Gruppo Provinciale

1. Il Coordinatore del Gruppo Provinciale:
 - a) Mantiene i rapporti tra l'Organizzazione e la Provincia;
 - b) Rappresenta il Gruppo Provinciale in tutte le sedi, e ne è il portavoce;
 - c) Attribuisce gli incarichi ai Volontari del Gruppo Provinciale, sentito il Consiglio Direttivo, per le necessità funzionali dell'Organizzazione;
 - d) Coordina l'attività dell'Organizzazione sulla base delle indicazioni e delle linee guida dettate dal Servizio provinciale di Protezione Civile;

- e) Determina le modalità d'intervento dei Volontari aderenti;
 - f) Partecipa di diritto alla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della provincia di Vicenza.
2. In caso di propria assenza, il Coordinatore può delegare il Vice Coordinatore a svolgere le sue funzioni;
 3. È eletto dall'Assemblea degli aderenti e deve avere i seguenti requisiti:
 - a) Essere Volontario Operativo del Gruppo Provinciale;
 - b) Operare da almeno 10 anni come volontario operativo di Protezione Civile, anche in altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (in seguito O.D.V.P.C.);
 - c) Se proveniente da altra O.D.V.P.C., aver già ricoperto per almeno un mandato completo la carica di Presidente di Associazione, ovvero sia di Coordinatore di Gruppo Comunale;
 - d) Se non proveniente da altra O.D.V.P.C., aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato completo, aver completato positivamente il corso Caposquadra da almeno 5 anni ed aver completato positivamente il corso per Coordinatori di Associazioni di Protezione Civile;
 - e) Aver prestato servizio in almeno 2 eventi emergenziali di tipo B o C;
 4. Opera alle dipendenze degli organi istituzionalmente preposti ed assume il comando dei compiti assegnati al Gruppo Provinciale in caso d'intervento, sulla base delle direttive ricevute da parte del Dirigente del Servizio Provinciale di Protezione Civile;
 5. Assicura che le indicazioni programmatiche ricevute dal Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile siano portate all'attenzione del Consiglio Direttivo e da quest'ultimo inserite nella programmazione annuale delle attività del Gruppo Provinciale;
 6. In caso di attivazione della sala operativa provinciale per il coordinamento della risposta del V.O.P.C. ad un evento emergenziale dichiarato fuori dalla provincia di Vicenza, coadiuva il Dirigente del Servizio Provinciale di Protezione Civile nelle operazioni di mobilitazione del sistema territoriale e di raccordo con la Sala Operativa Regionale;
 7. In caso di attivazione della Colonna Mobile Provinciale, coadiuva il Dirigente del Servizio Provinciale di Protezione Civile nelle relative operazioni in raccordo con la Sala Operativa Regionale.
 8. Valuta, assieme al Consiglio Direttivo, le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso infrazioni al presente Regolamento o comportamenti contrastanti con lo Statuto dell'Organizzazione;
 9. In caso di dimissioni del Coordinatore, gli subentra con effetto immediato, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del presente Regolamento, il Volontario che alle precedenti elezioni è risultato secondo per numero di preferenze, o, in assenza di candidati idonei o in caso di un loro rifiuto all'assunzione della carica, dal Vice Coordinatore. Il Coordinatore subentrante rimarrà in carica fino al termine del mandato originario. Nel caso la carica fosse assunta dal Vice Coordinatore, quest'ultimo dovrà nominare all'interno del Consiglio Direttivo un nuovo Vice Coordinatore.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) È formato da cinque componenti, compresi il Coordinatore ed il Vice Coordinatore;
 - b) Può essere composto esclusivamente da Volontari con almeno 5 anni di anzianità di servizio all'interno del Gruppo Provinciale od altra O.D.V.P.C. con sede sul territorio della provincia di Vicenza;
 - c) Si riunisce almeno una volta ogni mese e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti;
 - d) Esprime pareri su richiesta del Coordinatore;
 - e) Svolge attività operative, gestionali e di amministrazione interna;
 - f) Sovrintende alle decisioni di natura organizzativa riguardanti il Gruppo Provinciale ed esercita funzioni propositive e consultive nei confronti del Servizio Provinciale di Protezione Civile e del Presidente della Provincia di Vicenza;
 - g) Ricopre ruolo di garanzia nei confronti delle indicazioni e delle linee guida-date al Gruppo Provinciale dal suo Ente di riferimento, così come meglio specificato all'art. 18 comma 12 del presente Regolamento.
2. In particolare spettano al Consiglio Direttivo:
 - a) La predisposizione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli aderenti;

- b) La stesura del programma annuale di attività da presentare all'Assemblea degli aderenti;
 - c) La codifica delle modalità di utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali concessi in uso alla Organizzazione;
 - d) Le decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari;
 - e) Le valutazioni in merito al percorso formativo dei nuovi aspiranti aderenti, l'approvazione o l'eventuale diniego della loro ammissione a far parte del Gruppo Provinciale;
 - f) La nomina dei Supervisor di Sezione.
3. Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono affidati, dal Coordinatore, gli incarichi operativi necessari alla funzionalità dell'Organizzazione;
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione da parte del Coordinatore, inviata ai componenti con almeno cinque giorni di preavviso, anche per il tramite di servizi di messaggistica istantanea od altro mezzo di comunicazione che possa offrire conferma di avvenuta consegna e lettura;
 5. In caso il numero dei Consiglieri dovesse scendere al di sotto delle 4 unità, a motivo di dimissioni di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di promozione di uno di essi alla carica di Coordinatore, subentra in Consiglio il primo dei Volontari non eletti; se non vi sono Volontari non eletti, viene convocata un'Assemblea per le elezioni suppletive: la durata in carica dei Consiglieri subentranti coincide con la durata del Consiglio Direttivo stesso;
 6. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità nelle decisioni, il voto del Coordinatore vale doppio.

Articolo 8 – Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti del Gruppo Provinciale è composta da tutti i Volontari aderenti, ed è:
 - a) Convocata dal Consiglio Direttivo;
 - b) Presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore;
2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Volontari Aspiranti, senza diritto di voto;
3. Le funzioni principali dell'Assemblea sono:
 - a) Approvazione del programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere attuato dal Coordinatore;
 - b) Indicazione al Consiglio Direttivo delle linee generali di condotta dell'Organizzazione;
 - c) Elezione e decadenza del Coordinatore e dei membri del Consiglio Direttivo;
 - d) Assunzione di decisioni riguardo questioni rilevanti sull'organizzazione ed attività del Gruppo Provinciale, e comunque ogniqualevolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo stesso;
4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente con almeno cinque giorni di preavviso, anche per il tramite di servizi di messaggistica istantanea od altro mezzo di comunicazione che offra conferma di avvenuta consegna e lettura;
5. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando il Dirigente del Servizio Provinciale di Protezione Civile o il Coordinatore, sentito il Consiglio Direttivo, ne ravvisi la necessità per importanti motivi, oppure su richiesta presentata al Dirigente del Servizio Provinciale di Protezione Civile o al Coordinatore da almeno un terzo dei componenti con diritto di voto;
6. L'Assemblea si riunisce in emergenza senza il prescritto preavviso quando il Coordinatore o il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Vicenza ne ravvisi la necessità per gravi ed urgenti motivi.
7. L'Assemblea è organo di ultima istanza per le questioni disciplinari, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente Regolamento;
8. Le votazioni si effettuano in modo palese, tranne che per le elezioni alle cariche, effettuate con voto segreto, come indicato nel successivo art. 9 comma 3;
9. Per le modifiche al presente Regolamento, le proposte di scioglimento o di liquidazione del Gruppo Provinciale, le delibere sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 9 – Modalità di elezione alle cariche

1. Le elezioni del Coordinatore e dei singoli componenti del Consiglio Direttivo vengono indette dal Consiglio Direttivo all'approssimarsi della scadenza predefinita degli incarichi;
2. Il Segretario del Gruppo Provinciale costituisce e presiede il seggio, nomina un segretario coadiutore e due scrutatori;
3. Le elezioni si svolgono in Assemblea, con votazione a scrutinio segreto;
4. L'Assemblea elettiva, per essere correttamente costituita, deve vedere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
5. Viene eletto Coordinatore il candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede subito al ballottaggio. Tutti i candidati non eletti vengono inseriti, in ordine di preferenze ottenute, in un elenco da allegare al verbale di scrutinio, che farà fede per l'eventuale sostituzione del Coordinatore dimissionario o decaduto;
6. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i primi quattro candidati, classificati in base al numero di preferenze ottenute. Tutti i candidati non eletti vengono inseriti, in ordine di preferenze ottenute, in un elenco

da allegare al verbale di scrutinio, che farà fede per le eventuali sostituzioni di Consiglieri dimissionari o decaduti;

7. Le cariche elettive hanno durata di 5 anni, e possono essere riconfermate ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
8. Nel caso in cui l'Assemblea degli aderenti determinasse la decadenza del Coordinatore dall'incarico, gli subentra con effetto immediato il Volontario che alle precedenti elezioni è risultato secondo per numero di preferenze, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del presente Regolamento;
9. Nel caso in cui l'Assemblea degli aderenti determinasse la decadenza di uno o più Consiglieri dall'incarico, subentrano con effetto immediato i Volontari che alle precedenti elezioni sono risultati non eletti, con precedenza secondo il numero di preferenze ricevute, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del presente Regolamento;

Articolo 10 – Clausole di salvaguardia

1. Nel caso in cui a seguito di decesso, incidente o malattia il Coordinatore dovesse divenire inabile al servizio di gestione, coordinamento e rappresentanza del Gruppo Provinciale in maniera permanente, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere, sulla scorta della documentazione disponibile, alla sua sostituzione seguendo le procedure previste all'art. 6 comma 10 del presente Regolamento;
2. Nel caso in cui a seguito di incidente o malattia il Coordinatore dovesse divenire temporaneamente inabile al servizio di gestione, coordinamento e rappresentanza del Gruppo Provinciale, il Vice Coordinatore subentrerà nelle sue funzioni per tutto il tempo necessario; il Consiglio Direttivo manterrà invariata la sua composizione;
3. Nel caso in cui a seguito di decesso, incidente o malattia un membro del Consiglio Direttivo dovesse divenire inabile alle sue mansioni in seno al Consiglio stesso in maniera permanente, il Coordinatore dovrà provvedere, sulla scorta della documentazione disponibile, dare avvio alle procedure di sostituzione previste dall'art. 7 comma 5 del presente Regolamento;
4. Nel caso in cui a seguito di incidente o malattia un membro del Consiglio Direttivo dovesse divenire temporaneamente inabile alle sue mansioni in seno al Consiglio Direttivo, il Coordinatore dovrà valutare, sulla base della patologia o della situazione contingente e di concerto con i restanti Consiglieri, se mantenere invariata la composizione del Consiglio Direttivo mantenendo un seggio temporaneamente vacante o se provvedere ad una sostituzione provvisoria con le procedure previste dall'art. 7 comma 5 del presente Regolamento.

TITOLO 4

STRUTTURA

Articolo 11 – Ruoli interni al Gruppo Provinciale

1. Il Gruppo Provinciale, allo scopo di garantire all'Ente ed alla popolazione le massime funzionalità ed efficacia operativa, così come di massimizzare l'impiego delle risorse strumentali affidategli, si dota di una organizzazione interna e di una gerarchia che prevedono ruoli, responsabilità, diritti e doveri specifici per ciascuna posizione ricoperta all'interno dell'Organizzazione.
Oltre alla già citata figura del Coordinatore (cfr. art. 6), gli altri ruoli previsti all'interno del Gruppo Provinciale sono:
 - a) Il Vice Coordinatore del Gruppo Provinciale;
 - b) Il Segretario;
 - c) Il Supervisore;
 - d) Il Capo Squadra;
 - e) Il Volontario (Aspirante/Effettivo/Operativo).

Articolo 12 – Il Vice Coordinatore del Gruppo Provinciale

1. Il Vice Coordinatore:
 - a) Viene scelto dal Coordinatore tra i componenti del Consiglio Direttivo, ed ha la sua stessa durata in carica;
 - b) Sostituisce il Coordinatore in caso di assenza od impedimento;
 - c) In tempo di pace ed in emergenza coadiuva il Coordinatore nelle attività di cui all'art. 6;

2. Per poter essere nominato Vice Coordinatore, il Volontario deve:
 - a) Essere Volontario Operativo del Gruppo Provinciale;
 - b) Far parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Provinciale;
 - c) Operare da almeno 5 anni come volontario operativo di Protezione Civile, anche in altre O.D.V.P.C.;
 - d) Se proveniente da altra O.D.V.P.C., aver già ricoperto per almeno un mandato completo la carica di Consigliere Direttivo;
 - e) Se non proveniente da altra O.D.V.P.C., aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato completo;
 - f) Aver prestato servizio in almeno 1 evento emergenziale di tipo B o C.

Articolo 13 – Il Segretario

1. Viene nominato dal Coordinatore fra i Volontari che abbiano maturato una significativa esperienza in pratiche amministrative e/o di segreteria
2. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di tenere i rapporti amministrativi con il Servizio Provinciale di Protezione Civile;
3. Si rapporta con gli Uffici della Provincia per assicurare la continuità della gestione amministrativa del Gruppo Provinciale anche in emergenza ed in tutte quelle situazioni nelle quali gli uffici non riuscissero a fornire adeguato supporto, a causa degli orari nei quali si può verificare un evento emergenziale o della durata dell'impiego richiesto al Gruppo Provinciale;
4. Predispone ed aggiorna la modulistica necessaria al regolare funzionamento del Gruppo Provinciale, così come i dossier personali relativi a ciascun aderente al Gruppo Provinciale;
5. Cura la corretta compilazione del Registro di Cassa (cfr. art. 19 comma 1 lettera e));
6. Deve essere individuato tra i membri del Consiglio Direttivo

Articolo 14 – Il Supervisore

1. Dato il gran numero di azioni diverse cui il Gruppo Provinciale è chiamato a far fronte, ciascuna area di competenza di cui all'art. 15 è affidata alla supervisione di un Volontario che, grazie al proprio curriculum ed alla propria esperienza, possa garantirne la migliore e più efficace organizzazione;
2. Ciascun Supervisore è designato dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sulla base di criteri di competenza e professionalità; la designazione a Supervisore è temporanea e può essere revocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento;
3. Rispondendo direttamente al Coordinatore, ciascun Supervisore può operare in relativa autonomia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati all'atto del conferimento dell'incarico, assumendosi la piena responsabilità delle proprie decisioni;
4. Ciascun Supervisore ha la facoltà di individuare e formare autonomamente uno o più volontari cui affidare il ruolo di Vice Supervisore pro tempore, che possano consentirgli di assentarsi – ovvero che possano farne le veci qualora al Supervisore stesso risultasse impossibile presentarsi in servizio – mantenendo la piena operatività della funzione anche in regime 24/7 qualora necessario;

Articolo 15 – Struttura interna del Gruppo

1. Per una migliore efficacia operativa ed una maggiore tempestività di intervento in caso di emergenza, il Gruppo Provinciale potrà essere articolato in più sezioni, costituite sulla base delle diverse competenze e professionalità dei componenti, sia pregresse che acquisite all'interno del Gruppo attraverso specifici percorsi formativi;
2. Le sezioni potranno essere:
 - a) **Sala Operativa**
 - I Coadiuvano il personale dell'Ente presso la Sala Operativa Provinciale e/o presso i centri di coordinamento dell'emergenza (C.C.S, C.O.I. ecc.) in cui venga coinvolta la Provincia, anche mediante l'utilizzo della strumentazione radio e/o informatica messa a disposizione dalla Provincia stessa, dalla Regione o dagli Enti interessati;

- II Cura il mantenimento in efficienza delle strumentazioni di cui è dotata la Sala Operativa Provinciale, provvede all'aggiornamento delle applicazioni informatiche ed alla verifica periodica delle basi dati;
- III Collabora con il Servizio Provinciale di Protezione Civile nelle attività di elaborazione, aggiornamento e revisione della Pianificazione Provinciale di Emergenza, nell'organizzazione di attività esercitative e nelle eventuali richieste di supporto degli Enti Locali per i cosiddetti "eventi a rilevante impatto locale";
- IV Collabora con il Servizio Provinciale di Protezione Civile nelle attività di supporto alla Prefettura e ai VVF in caso di attivazione del Piano Provinciale Ricerca Persone Scomparse, in particolare per quanto riguarda il raccordo tra Sala Operativa/Servizio Provinciale e l'Unità di Comando Locale in loco (UCL) dei VVF che coordina e gestisce le squadre di Volontari attivate.

b) Nucleo operativo – mezzi e attrezzature

- I Si occupa della gestione, manutenzione, movimentazione e messa in funzione operativa dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della Provincia di Vicenza affidati alla gestione del Gruppo Provinciale, dei quali tiene aggiornato l'inventario e lo stato delle pratiche amministrative (assicurazioni, tasse di circolazione) in collaborazione con gli Uffici Provinciali;
- II Segnala prontamente al Coordinatore qualsiasi danneggiamento o inefficienza dei mezzi e delle attrezzature affidate alla propria cura;
- III Predispone e cura la compilazione delle schede di viaggio e del registro di carico e scarico;
- IV Cura in collaborazione con il Servizio Provinciale la consegna e il successivo ritiro di mezzi e/o attrezzature di proprietà della Provincia assegnati in comodato d'uso temporaneo ad altri Enti o O.D.V.P.C., verificando lo stato dei mezzi prima della consegna e dopo la restituzione e segnalando al Coordinatore e/o all'Ufficio eventuali usure o danneggiamenti subiti;
- V Effettua gli interventi in emergenza a supporto dei Comuni e/o dei Distretti (futuri A.T.O.O.) del territorio che necessitano dei mezzi della Provincia e/o di un ulteriore apporto di Volontari, o comunque negli interventi che la Provincia abbia necessità o intenda gestire in modo diretto attraverso il Gruppo;
- VI Partecipa agli eventuali interventi della Colonna Mobile Regionale nelle emergenze a carattere interprovinciale, regionale, nazionale o internazionale, su richiesta di intervento del Sistema Provinciale da parte della Regione del Veneto;
- VII Collabora con il Servizio Provinciale di Protezione Civile nelle attività di elaborazione, aggiornamento e revisione della Pianificazione Provinciale di Emergenza, nell'organizzazione di attività esercitative e nelle eventuali richieste di supporto degli Enti Locali per i cosiddetti "eventi a rilevante impatto locale";
- VIII Previa adeguata formazione specifica, può essere individuata all'interno del Nucleo Operativo una squadra che effettui nell'immediato verificarsi di un'emergenza le operazioni di *scouting* preventive ad un efficace intervento operativo.

Articolo 16 – Il Capo Squadra

1. Viene nominato dal Coordinatore all'atto di formazione della squadra che interviene nell'evento (emergenziale o esercitativo) la nomina decade automaticamente al termine del *debriefing* post intervento, contestualmente allo scioglimento della squadra;
2. Può essere selezionato esclusivamente tra tutti i Volontari Effettivi che abbiano superato il Corso Capo Squadra di Protezione Civile;
3. Per tutte le attività esterne, è ulteriore requisito fondamentale l'essere qualificato Volontario Operativo;
4. E' colui che coordina l'attività dei volontari componenti la squadra ed è il responsabile della corretta esecuzione degli incarichi dati alla squadra stessa;
5. In qualità di "preposto", su di lui grava la responsabilità della sicurezza dei volontari appartenenti alla squadra che gli è assegnata, ed è quindi tenuto a compilare correttamente il Documento di Analisi del Rischio ogniqualvolta si trovi ad operare all'esterno della S.O.P. e ad assicurarsi che tutti i Volontari indossino correttamente i D.P.I. necessari allo svolgimento in sicurezza del servizio assegnato;
6. Prima dell'inizio di ciascuna attività, se non già fatto da chi coordina l'intervento in emergenza, tiene il *briefing* con i Volontari in servizio, al fine di rendere chiare a tutti le necessità relative all'attività da svolgere, le procedure, le rispettive mansioni ed i protocolli da adottare in caso di emergenza o di incidente;
7. Al termine di ciascuna attività tiene il *debriefing* con i Volontari che hanno prestato servizio, al fine di esaminare lo svolgimento delle attività, evidenziando i punti di forza dimostrati dai partecipanti e sottolineando le eventuali mancanze o problematiche emerse, nell'ottica di un continuo miglioramento dell'azione del Gruppo Provinciale e per eliminare qualsiasi potenziale strascico legato ad eventuali incomprensioni avvenute in servizio.

Articolo 17 – Il Volontario

1. E' l'elemento fondante del Gruppo, sul quale si basa l'intera architettura organizzativa; comprende tre categorie:
 - a) Volontario Aspirante;
 - b) Volontario Effettivo;
 - c) Volontario Operativo.

2. **Il Volontario Aspirante:**
 - a) Chiunque abbia presentato e vista accolta la propria candidatura ad entrare nel Gruppo Provinciale, acquisisce la qualifica di Volontario Aspirante, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) Ha l'obbligo di partecipare alle attività formative ed addestrative proposte, al fine di acquisire la preparazione minima di base utile a superare il periodo di prova, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Regolamento;
 - c) Ha l'obbligo di **conoscere** e di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Provinciale, e di dividerne lo spirito ed i principi fondativi;
 - d) Ha il dovere di dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ammissione nel Gruppo Provinciale;
 - e) Ha il diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee del Gruppo Provinciale;
 - f) Ha il divieto di prendere parte a qualsiasi attività emergenziale;
 - g) Qualora, durante il percorso formativo, dovesse provare disagio o sentir nascere dubbi relativamente ad un qualsiasi aspetto della vita associativa, deve provvedere a palesarli al Coordinatore affinché le problematiche possano trovare una soluzione positiva e proficua e scongiurare l'interruzione del percorso di formazione o il potenziale abbandono del processo di adesione.

3. **Il Volontario Effettivo:**
 - a) Chiunque abbia affrontato con esito positivo il percorso formativo di inserimento nel Gruppo Provinciale, ed abbia sottoposto al Consiglio Direttivo la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 3, comma 1, punti dalla a) alla j), ottiene la nomina a Volontario Effettivo, ai sensi degli artt. 3 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 2, 7 comma 2 punto e);
 - b) Qualora proveniente da altra O.D.V.P.C. ed esentato dal periodo di prova di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, ha l'obbligo di leggere e di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Provinciale, di dividerne lo spirito ed i principi fondativi, e di dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ammissione nel Gruppo Provinciale;
 - c) Ha l'obbligo di partecipare alle attività di formazione ed addestramento periodico del Gruppo Provinciale, con particolare riferimento alle proprie aree di interesse e specializzazione, al fine di mantenere al massimo livello le capacità personali da impiegare all'interno del Gruppo Provinciale;
 - d) Ha il dovere di mantenere i requisiti necessari all'ammissione del Gruppo Provinciale, in quanto detti requisiti sono anche requisiti di permanenza, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - e) Acquisisce il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo – con le limitazioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) – in Assemblea;
 - f) Può prendere parte a tutte le attività del Gruppo Provinciale, ivi incluse quelle promozionali ed istituzionali, ad esclusione delle attività emergenziali e/o di intervento;
 - g) A parziale eccezione delle esclusioni di cui al precedente art. 15 comma 3 punto d), un Volontario Effettivo può prendere parte alle attività di Sala Operativa anche in periodo di emergenza, esclusivamente su espressa autorizzazione del Coordinatore e soltanto all'interno dei locali della S.O.P.;
 - h) Durante la sua permanenza nei ranghi del Gruppo Provinciale, ha il divieto di esternare pubblicamente, in qualsiasi forma o tramite qualunque mezzo di comunicazione, considerazioni personali lesive della onorabilità o della dignità del Gruppo Provinciale, della Provincia di Vicenza, delle Istituzioni e delle persone con le quali verrà ad interagire: eventuali considerazioni, anche fortemente critiche, devono essere riportate alle sedi adeguate (briefing al termine delle attività, comunicazioni dirette con i Supervisor, il Coordinatore o i Consiglieri, Assemblea degli aderenti);
 - i) Deve contribuire, nei limiti delle proprie capacità, a favorire il corretto inserimento di ciascun nuovo Volontario Aspirante, fornendo aiuto, suggerimenti, consigli e facendo della propria condotta un esempio.

4. **Il Volontario Operativo:**
 - a) Possono essere promossi alla qualifica di Volontario Operativo tutti i Volontari Effettivi che abbiano provveduto a fornire al Consiglio Direttivo la documentazione medica comprovante l'ammissibilità ai servizi di Protezione Civile di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera k);
 - b) Ha il dovere di svolgere le sue funzioni con la massima diligenza, nel rispetto delle indicazioni ricevute, dei colleghi, della propria ed altrui incolumità e del decoro della divisa che indossa;
 - c) In operatività, ha il divieto di rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione: la rappresentanza del Gruppo Provinciale è responsabilità esclusiva del Coordinatore, previo consenso del Presidente della Provincia (o suo delegato).
 - d) In presenza dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3, è eleggibile alla carica di Coordinatore;
 - e) La promozione a Volontario Operativo è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice entro sei mesi dalla nomina a Volontario Effettivo, vale a dire dopo il superamento del periodo di prova.

5. Ciascun Volontario, indipendentemente dalla qualifica posseduta (cfr. art. 16, comma 1), deve dimostrare la capacità di mantenere un comportamento eticamente corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dei superiori, delle istituzioni e dei civili, svolgendo i propri compiti con correttezza, integrità, impegno, determinazione, rigore, lealtà ed onestà.

TITOLO 5

DEI DIRITTI, DEI DOVERI, DELLA DISCIPLINA

Articolo 18 – Diritti e doveri

1. Il Gruppo Provinciale in **tempo ordinario**:
 - a) Garantisce la costante manutenzione e funzionalità dei mezzi e delle attrezzature affidate alle sue cure;
 - b) Garantisce la costante formazione, informazione ed esercitazione dei propri Volontari coordinandosi, altresì, con i Gruppi Comunali e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, instaurando rapporti anche con gli altri Nuclei e Gruppi Provinciali;
 - c) Garantisce la propria disponibilità in H3 per partecipare con le attrezzature ed i mezzi in dotazione alle colonne mobili Provinciale e Regionale, per le emergenze di tipo A, B, C;
 - d) Garantisce che l'utilizzo delle attrezzature in dotazione durante le esercitazioni (siano esse locali, Comunali, Provinciali, Regionali o Nazionali) si svolga sotto la propria diretta responsabilità e vigilanza;
 - e) Collabora con il Servizio Provinciale di Protezione Civile per la manutenzione e l'aggiornamento delle banche dati e degli strumenti informatici in dotazione e per l'aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile;
 - f) Partecipa alla diffusione della cultura di Protezione Civile presso la popolazione e le giovani generazioni, in collaborazione con il Servizio Provinciale ed eventualmente anche in collaborazione con altri Enti e realtà operanti nell'ambito della Protezione Civile.
2. In Gruppo Provinciale in **emergenza**:
 - a) Opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli specifici interventi dei quali viene incaricato, così come previsto dalle leggi vigenti;
 - b) Interviene al verificarsi delle condizioni previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile o su indicazione del Dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate;
 - c) Garantisce la disponibilità dei Volontari in H3 (arrivo entro tre ore nella sede provinciale per tutti i moduli di intervento);
 - d) Garantisce il proprio supporto al Servizio Provinciale per il funzionamento della S.O.P.;
 - e) I Volontari dovranno svolgere il compito assegnato secondo le disposizioni impartite al Capo Squadra di servizio dall'autorità di Protezione Civile competente per territorio e investita del coordinamento dell'emergenza, attraverso la linea di comando da essa stabilita. Alla fine di ogni intervento effettuato il Coordinatore redigerà il relativo report sintetico.
3. Ai Volontari dell'Organizzazione saranno garantiti, quando espressamente previsti dalle attivazioni Regionali, nei limiti della copertura di bilancio e laddove previsto, i benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018;
4. Ciascun aderente all'Organizzazione ha il dovere di:
 - a) Tenere un comportamento corretto, leale e disciplinato;
 - b) Indossare in modo decoroso la divisa durante tutte le attività ufficiali;
 - c) Tenere in efficienza ed impiegare correttamente i D.P.I. assegnati;
 - d) Partecipare, a meno di gravi e comprovati motivi che siano ritenuti giustificati dal Consiglio Direttivo, ad almeno il 50% delle attività annualmente messe in atto;
 - e) Mantenere secondo le disposizioni degli uffici provinciali, anche dopo la cessazione del periodo di servizio all'interno dell'Organizzazione, la riservatezza relativamente ai dati dei quali sia eventualmente venuto a conoscenza durante il suo servizio nel Gruppo Provinciale, ai sensi del GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679;
5. I Volontari non possono sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, ma possono coadiuvarli nei limiti di quanto stabilito dalla normativa Regionale e Nazionale in materia.

Articolo 19 – Procedimenti disciplinari

1. Gli aderenti al Gruppo Provinciale devono accettare e rispettare il presente Regolamento e lo Statuto dell'Organizzazione. Le infrazioni al Regolamento ed allo Statuto comportano i seguenti provvedimenti:
 - a) Richiamo Verbale;
 - b) Richiamo Scritto;
 - c) Sospensione Temporanea dalle attività del Gruppo Provinciale;
 - d) Espulsione dal Gruppo Provinciale;
2. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere b), c) e d) sono deliberate dal Consiglio

- Direttivo e successivamente comminate dal Coordinatore;
3. La sanzione disciplinare del Richiamo Verbale, in funzione della gravità di un determinato comportamento o dell'urgenza della situazione, può essere comminata anche dal Capo Squadra o dal Supervisore responsabili in quel momento dell'attività;
 4. In via del tutto straordinaria, anche su segnalazione del Capo Squadra o del Supervisore in servizio, il Coordinatore del Gruppo Provinciale può decidere di ordinare l'allontanamento di quel volontario che dovesse manifestare, durante le operazioni ordinarie o di intervento in emergenza, un comportamento scorretto tale da compromettere le attività o da creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri;
 5. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere b), c) e d) devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
 6. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettera a) eventualmente comminate ai sensi del precedente art. 18 comma 3, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. Nel caso in cui l'esame dei fatti contestati evidenziasse un abuso o l'infondatezza della sanzione, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cancellare la sanzione, disponendone la non menzione nel fascicolo del Volontario coinvolto, così come di sottoporre ad accertamento il comportamento e l'attitudine alla leadership da parte del Capo Squadra o del Supervisore autore del provvedimento immotivato;
 7. La contestazione di qualsiasi comportamento disciplinarmente rilevante deve essere effettuata tempestivamente dal Coordinatore mediante comunicazione scritta dell'addebito, adeguatamente motivata. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito. Deve altresì contenere il termine, non superiore ai 15 giorni, entro cui il Volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni, produrre testimonianze, memorie e documenti scritti. Il Coordinatore adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio concordato con il Consiglio Direttivo entro i successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del Volontario;
 8. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione. Il provvedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del Volontario nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta. Il procedimento si conclude entro il termine di 30 giorni;
 9. Nel caso in cui ad essere contestato sia un membro del Consiglio Direttivo, questi dovrà astenersi dal proprio ruolo, limitatamente al procedimento disciplinare;
 10. In caso vi fosse un procedimento penale in corso, la procedura disciplinare deve essere sempre e comunque avviata, e rimane sospesa fino alla sentenza definitiva, salva la possibilità di adottare la sospensione od altri strumenti cautelativi nei confronti del Volontario e del Gruppo Provinciale;
 11. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere c) e d) sono impugnabili di fronte all'Assemblea degli aderenti, che si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta di ricorso e, dopo attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni disciplinari fino a quel momento assunte, esprime parere vincolante con voto palese, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del presente Regolamento;
 12. Qualora il Coordinatore dovesse palesemente e consistentemente venir meno ai propri obblighi nei confronti del Gruppo Provinciale e dell'Ente Provincia che questo Gruppo nasce per supportare, il Consiglio Direttivo, sentito il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile, può dare avvio ad un procedimento disciplinare nei suoi confronti con le modalità previste al presente articolo: in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea la sanzione della decadenza del Coordinatore: l'Assemblea degli aderenti si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e, dopo attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni fino a quel momento assunte, decide a maggioranza con voto palese, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del presente Regolamento;
 13. Qualora uno o più Consiglieri dovessero palesemente e consistentemente venir meno ai propri obblighi nei confronti del Gruppo Provinciale, od operassero in maniera tale da danneggiare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di comando e controllo proprie del Consiglio Direttivo, il Coordinatore, sentito il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile, può dare avvio ad un procedimento disciplinare nei loro confronti con le modalità previste al presente articolo: in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste al precedente comma 1, il Coordinatore potrà proporre all'Assemblea la sanzione della decadenza di uno o più dei Consiglieri coinvolti nel procedimento: l'Assemblea degli aderenti si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e, dopo attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni fino a quel momento assunte, decide a maggioranza con un voto palese per ciascuno dei Consiglieri coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del presente Regolamento.

TITOLO 6

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

1. Tutte le attività e gli interventi del Gruppo Provinciale dovranno essere puntualmente trascritti negli appositi Registri, che potranno essere tenuti in forma cartacea o digitale, tra i quali dovranno comparire:
 - a) **Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo**

A cura del Segretario, contiene tutti gli Ordini del Giorno ed i Verbali approvati relativi alle varie sedute del Consiglio Direttivo: al primo punto dell'O.d.G. di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo devono comparire la lettura, eventuale emendamento ed approvazione finale del Verbale della seduta precedente, che una volta approvato deve essere inserito e conservato all'interno di questo Registro;
 - b) **Registro dei Verbali dell'Assemblea degli aderenti**

A cura del Segretario, contiene tutti gli Ordini del Giorno ed i Verbali approvati relativi alle varie riunioni dell'Assemblea degli Aderenti: al primo punto dell'O.d.G. di ciascuna seduta dell'Assemblea devono comparire la lettura, eventuale emendamento ed approvazione finale del Verbale della seduta precedente, che una volta approvato deve essere inserito e conservato all'interno di questo Registro;
 - c) **Libro degli Aderenti**

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 "Codice del Terzo Settore", pubblicato sulla G.U. 02/08/2017, il Gruppo Provinciale ha l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività all'interno del Gruppo Provinciale stesso in modo non occasionale;
 - d) **Inventario**

Registro nel quale vengono iscritti a cura del Segretario tutti i beni, mobili ed immobili, che la Provincia di Vicenza affida alle cure ed alla custodia del Gruppo Provinciale: vi devono essere compresi i locali della Sala Operativa Provinciale, le attrezzature informatiche e mobiliari ivi contenute, eventuali altri locali messi a disposizione del Gruppo Provinciale, i mezzi di proprietà della Provincia di Vicenza e destinati alle attività di Protezione Civile e le attrezzature con finalità d'utilizzo di Protezione Civile di proprietà della Provincia di Vicenza, così come tutte quelle dotazioni che la Provincia di Vicenza riterrà di voler affidare alle cure ed alla custodia del Gruppo Provinciale;
 - e) **Registro di Cassa**

Registro di rendicontazione dei flussi di cassa del Gruppo Provinciale, da tenere a disposizione della Provincia di Vicenza per qualsiasi controllo della gestione economica dell'Organizzazione, con particolare riferimento al budget annuale dedicato al suo funzionamento dall'Ente Provincia;
 - f) **Registro di Servizio**

Registro sul quale il Coordinatore, o il Supervisore di Sala Operativa in servizio, è tenuto sempre ad iscrivere ogni servizio ordinario o straordinario eseguito dal Gruppo Provinciale, in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede: le informazioni base da iscrivere saranno relative a data, presenze, luogo d'intervento, attività svolte, mezzi ed attrezzature utilizzate, eventuali mezzi ed attrezzature consegnate e/o ritirate;
 - g) **Brogliaccio di Sala Operativa**

Registro cartaceo ovvero elettronico per il tracciamento delle comunicazioni da/per la S.O.P., qualora queste non avvengano per il tramite di A.R.I.. Compilato a cura del Volontario/Supervisore designato, dovrà contenere l'ora della comunicazione, il numero chiamante/chiamato, l'identità dell'interlocutore, la richiesta ricevuta/effettuata e le disposizioni conseguenti emanate o ricevute;
 - h) **Registro Carico/Scarico**

Registro nel quale sono registrati – a cura del Volontario/Supervisore incaricato – tutti i movimenti di materiali, mezzi ed attrezzature in carico al Gruppo Provinciale, così come risultanti dall'Inventario di cui all'art. 19 comma 1 lettera d), sia relativamente alle uscite per interventi eseguiti in proprio dall'Organizzazione, sia relativamente a quanto dovesse venire assegnato in comodato d'uso temporaneo ad altre O.D.V.P.C.
Ad ogni consegna e restituzione di un bene di proprietà della Provincia di Vicenza ed in carico al Gruppo Provinciale, dovranno essere riportate chiaramente le condizioni in cui il materiale, i mezzi e le attrezzature si trovano, per evitare qualsiasi eventuale contenzioso relativamente a danneggiamenti che dovessero essere rilevati.
Su questo registro verranno iscritti altresì anche tutti quei beni e/o materiali che dovessero essere affidati alla custodia o alla gestione del Gruppo Provinciale.
 - i) **Schedario Aderenti**

A cura del Segretario, per ciascun aderente al Gruppo Provinciale viene creato un fascicolo che andrà a contenere tutta la relativa documentazione, a partire dai moduli di domanda d'adesione ed autocertificazione, ai certificati medici, agli attestati di superamento dei Corsi Base e Salute e Sicurezza per Volontari di Protezione Civile. Il fascicolo dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni nuova qualifica formativa o specializzazione raggiunta dal Volontario, così come dovrà contenere le informazioni relative agli incarichi ricoperti dal Volontario in seno al Gruppo Provinciale – con le date di inizio e di fine incarico – e gli eventuali provvedimenti disciplinari comminati al Volontario;
 - j) **Registro di Specialità**

Schema cartaceo di pronta consultazione, ove sono riportate tutte le specialità e le abilitazioni di cui il Gruppo Provinciale dispone, e per ciascuna di esse i nominativi dei Volontari che ne sono provvisti: la consultazione del Registro di Specialità è obbligatorio da parte del Coordinatore e/o dei Supervisor, all'atto della formazione delle squadre necessarie per le attività richieste al Gruppo Provinciale.

1. Il Gruppo Provinciale, nell'ambito delle proprie funzioni, deve garantire degli standard minimi di operatività e formazione. In particolare:
 - a) I Volontari appartenenti al Gruppo Provinciale sono tenuti, in caso di necessità, a rendersi disponibili per l'impiego in attività di Protezione Civile, salvo giustificati motivi;
 - b) Una squadra composta da almeno due Volontari con tempo di attivazione in H3 deve essere disponibile per la costituzione di una pattuglia esplorativa ovvero per l'apertura della S.O.P.
 - c) Garantisce una squadra completa, composta da 4-6 Volontari compreso un Capo Squadra, con tempo di attivazione H4 ed autonomia H48, per tutti gli interventi ai quali il Gruppo potrebbe essere chiamato ad operare in emergenza, e comunque a disposizione delle Autorità di Protezione Civile competenti per territorio che richiedono l'intervento.
2. I Volontari, sia iscritti all'Organizzazione, sia usciti dalla stessa, devono rispettare la privacy delle persone coinvolte nelle attività di Protezione Civile;
3. Agli effetti della Legge penale, i Volontari nell'esercizio della loro attività sono da considerarsi Incaricati di Pubblico Servizio, ex art. 358 C.P.;
4. I Volontari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore qualsiasi variazione del proprio stato di salute, ai sensi del successivo art. 21.
5. Il Gruppo Provinciale deve espletare tutte le procedure previste dal gestionale regionale Supportopeneto in tutti gli ambiti di attività (inserimento dati volontari, inserimento mezzi e attrezzature, caricamento squadre, eccetera).

Articolo 22 – Controllo Sanitario e Sorveglianza Sanitaria

1. La sorveglianza e il controllo sanitario dei Volontari del Gruppo Provinciale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Allegato 4, art. 3, il Gruppo Provinciale individua i propri Volontari che abbiano svolto attività che li esponga a fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste dalla normativa, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
3. Il medico competente deve effettuare le attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di Protezione Civile.

Articolo 23 – Assicurazioni, Formazione, Dotazioni e Risorse

1. La Provincia di Vicenza ha l'obbligo di assicurare i Volontari del Gruppo Provinciale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”, dell'art. 35, D.Lgs. 1/2018 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
2. Le attività formative sono di competenza della Provincia, di concerto con la Regione del Veneto, che si avvale delle istituzioni od Enti formativi, e delle professionalità e competenze presenti anche all'interno dell'Organizzazione o del mondo del V.O.P.C.;
3. Le dotazioni tecniche, le divise ed i D.P.I. saranno acquistati dalla Provincia di Vicenza, su indicazione del Gruppo Provinciale, in accordo con il Dirigente del Servizio di Protezione Civile. I volontari ammessi a far parte del Gruppo Provinciale sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza all'Organizzazione, le qualifiche e le eventuali specializzazioni;
4. Il Gruppo Provinciale viene dotato dei mezzi e delle attrezzature di Protezione Civile già di proprietà della Provincia di Vicenza, e ne cura la corretta conservazione e manutenzione, oltre che l'utilizzo in condizioni di sicurezza: gli oneri per il mantenimento e l'ordinaria manutenzione sono coperti attraverso il budget stanziato annualmente dalla Provincia di Vicenza per il funzionamento del Gruppo Provinciale. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o che dovessero rendersi necessari per il ripristino della corretta funzionalità di mezzi ed attrezzature dovranno essere concordati con il Dirigente del Servizio Provinciale di Protezione Civile. I materiali, mezzi ed attrezzature saranno ricoverati nei locali idonei individuati dalla Provincia con provvedimento dirigenziale.
5. La sede del Gruppo Provinciale è individuata dalla Provincia con provvedimento dirigenziale, che stabilisce anche le modalità di fruizione degli spazi; la corretta applicazione delle stesse è responsabilità del Coordinatore del Gruppo Provinciale;
6. L'uso delle attrezzature e dei mezzi di proprietà della Provincia di Vicenza, in occasione di esercitazioni o dimostrazioni, dovrà essere preventivamente comunicato al Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile;
7. L'utilizzo da parte dei volontari del Gruppo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della Provincia deve essere effettuato previo il possesso, da parte dei singoli Volontari, di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative, e copertura assicurativa adatte a manlevare la Provincia di Vicenza da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo di detti mezzi ed attrezzature;
8. La Provincia può decidere, su richiesta del Coordinatore, di dotare i componenti del Gruppo delle opportune abilitazioni a proprie spese;
9. All'interno del Gruppo Provinciale possono essere formate squadre specializzate in relazione agli interventi ed ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 24 – Norme Finanziarie

1. L'Organizzazione non dispone di una propria autonomia amministrativa e finanziaria, quindi il suo codice fiscale coincide con quello della Provincia di Vicenza;
2. Nel bilancio Provinciale è iscritto un apposito capitolo di spesa sul quale viene imputato il *budget* annualmente previsto per fornire al Gruppo Provinciale la sua dotazione finanziaria, che dovrà essere sufficiente a coprire gli oneri relativi all'attività dell'Organizzazione;
3. Il Gruppo Provinciale, in relazione all'attività complessivamente svolta, redige scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Dette scritture, così come identificate nell'art. 19 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, sono conservate assieme alla relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4. Tra i capitoli di entrata del bilancio Provinciale sarà istituito un apposito capitolo, collegato al capitolo di spesa di cui all'art. 23 comma 2, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsorizzazioni o altro;

TITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applica quanto stabilito dallo Statuto del Gruppo Provinciale, dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia;
2. Copia del presente Regolamento sarà inserito nel sito della Provincia, consegnata ai componenti del Gruppo Provinciale e ad ogni nuovo aderente, trasmessa alla Regione del Veneto nonché alla Prefettura di Vicenza;
3. Il presente Regolamento, redatto nei limiti definiti dalla legislazione Statale e della Regione Veneto sul Volontariato di Protezione Civile, oltre che dai principi generali dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana, viene approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale;
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte da ciascun aderente al Gruppo Provinciale, dal Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza e/o da ciascun componente del Consiglio Provinciale; le modifiche sono sottoposte al parere dell'Assemblea. Il testo risultante è approvato dal Consiglio Provinciale, che a sua volta può proporre ulteriori emendamenti.
5. Le modifiche rese necessarie per adempimento o adeguamento a disposizioni o normative regionali o nazionali saranno approvate dal Presidente della Provincia.
6. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della Deliberazione del Consiglio Provinciale che lo approva.